



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n.*

133

DECRETO N. 704 del 13 NOV. 2020

**Oggetto: D.P.C.M. 10.12.2010 – Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, previsti nell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2020. Delibera CIPE 8/2020.**

**Intervento Codice ReNDiS BT027A/10 Provincia di BAT(BT) nei Comuni di Margherita di Savoia, Barletta e Trinitapoli.**

**CUP: J35D12000050001**

**INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME OFANTO, TRA PONTE ROMANO E LA FOCE – 1° STRALCIO**

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI LABORATORIO DI “ANALISI AMBIENTALI E GEOTECNICHE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO” DI IMPORTO INFERIORE O PARI A 40.000,00 EURO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER:**

- *analisi ambientali e geotecniche sulle terre e rocce da scavo*

**DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA**

IL SOGGETTO ATTUATORE

Direttore Generale ASSET Puglia

**VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;

**VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n.*

133

supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTO** il D.P.C.M. 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate *“ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi”*, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

**VISTO** l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;

**VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *“per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”*;

**VISTO** l'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018 con il quale è stato nominato soggetto attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, l'ing. Raffaele Sannicandro;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n.  
133*

patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;

**CONSIDERATO** che nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento Codice ReNDiS BT027A/10 Provincia di BAT(BT) nei Comuni di Margherita di Savoia, Barletta e Trinitapoli riguardante l'esecuzione dell'intervento: *"interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto, tra ponte romano e la foce – 1° stralcio"* per un importo finanziato di € 5.000.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 777 del 30.12.2014 con il quale si è proceduto, tra l'altro:

- a prendere atto del Quadro Economico del progetto preliminare validato dal RUP ed approvato, relativo al progetto in oggetto, per un importo di € 5.000.000,00;
- ad approvare il Bando e lo schema di Disciplinare di gara, predisposti dalla Struttura Commissariale e visti dal RUP relativi all'intervento identificato BT027A/10 Provincia di BAT(BT) nei Comuni di Margherita di Savoia, Barletta e Trinitapoli riguardante l'esecuzione dell'intervento: *"interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto, tra ponte romano e la foce – 1° stralcio"* per un importo complessivo dell'appalto posto a base di gara pari a di € 3.430.151,32, di cui € 3.213.739,15 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, € 120.000,00 per progettazione definitiva ed esecutiva soggetta a ribasso d'asta, € 96.412,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- ad indire una procedura di gara aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 2 Lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'intervento codificato BT027A/10 Provincia di BAT(BT) nei Comuni di Margherita di Savoia, Barletta e Trinitapoli riguardante l'esecuzione dell'intervento: *"interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto, tra ponte romano e la foce – 1° stralcio"* da aggiudicare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. denominato *"Codice dei contratti pubblici"*;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 254 del 30/05/2016 con la quale è stata predisposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento all' Ing. Andrea DORIA;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 457 del 03.12.2018 di aggiudicazione definitiva dell'intervento BT027A/10 Provincia di BAT(BT) nei Comuni di Margherita di Savoia, Barletta e Trinitapoli riguardante l'esecuzione dell'intervento: *"interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto, tra ponte romano e la foce – 1° stralcio"* alla società Doronzo Infrastrutture S.r.l.;



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n.  
133*

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 172 del 27/03/2020, con il quale è stato preso atto del Rapporto di Verifica redatto dal Nucleo di Valutazione ASSET e con cui è stato approvato il progetto Definitivo relativo all'intervento BT027A/10;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 459 del 04/08/2020, con il quale è stata autorizzata la ditta Doronzo Infrastrutture S.r.l. ad avviare le attività di recupero di materiale relativo all'intervento BT027A/10;


**VISTO** il Decreto Commissariale n. 511 del 27 marzo 2020, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento BT027A/10;

**CONSIDERATO** che:

- al fine dell'accettazione delle terre e rocce da scavo oggetto di attività di recupero da parte della ditta Doronzo Infrastrutture S.r.l., la direzione lavori ha richiesto di programmare l'attività di campionamento e analisi delle terre depositate in modo da verificarne la congruità rispetto ai parametri di progetto;
- la distribuzione lineare delle terre (circa 700 metri) sia congruo al fine di rendere più attendibile e probante questa fase di campionamento di procedere piuttosto che con un campione a mc con un campione su metro lineare ritenendo quindi di procedere ad effettuare n.1campione/100 metri di deposito e di conseguenza sono stati preventivati n.7 campioni sulle terre già depositate in cumuli;
- occorre conferire il lavoro di analisi ambientali e geotecniche ai fini dell'accettazione dei materiali per permettere l'esecuzione dei lavori in questione;
- l'art. 1 comma 2 del D.L. n.76 del 16 Luglio 2020 relativo alle Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicato sulla G.U. n.178 del 16 Luglio 2020 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito dell'emergenza sanitaria globale dovuta al COVID-19, permette alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, nonché ai servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016;
- è stato individuato dalla Piattaforma EmPULIA il seguente laboratorio di analisi: ARACE LABORATORI S.R.L. per l'incarico di "analisi ambientali e geotecniche sulle terre e rocce da scavo";
- è opportuno avviare sulla piattaforma digitale EmPULIA una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.- con Affidamento diretto;
- bisogna procedere all'approvazione e successiva pubblicazione degli atti di gara;

**DECRETA**

**Articolo 1**



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n.  
133*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

**Articolo 2**

Di dare tempestivamente avvio alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a del D. Lgs 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio in oggetto, per un importo complessivo a base d'asta di € 7.336,00, oltre IVA nei termini di legge, mediante affidamento diretto al seguente Operatore economico iscritto sulla Piattaforma Telematica EmPULIA: **ARACE LABORATORI S.R.L**, con sede legale in **Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016, N° di Accreditamento con ACCREDIA n. 1305, P.iva 03647630718 PEC [foodtechsas@pec.it](mailto:foodtechsas@pec.it), Email [segreteria@aracelaboratori.it](mailto:segreteria@aracelaboratori.it).**

**Articolo 3**

Di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro € 7.336,00 (IVA esclusa) trova copertura a valere delle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al Quadro Economico del progetto esecutivo approvato con Decreto Commissariale n. 427 del 24.07.2020.

**Articolo 4**

Di approvare gli schemi della "Lettera di invito/disciplinare", dello schema del "Disciplinare per l'affidamento dell'incarico", allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che costituiscono gli atti di gara per le attività necessarie per l'affidamento del servizio in oggetto.

La procedura dovrà essere svolta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica EmPULIA.

**Articolo 5**

Il presente decreto sarà notificato al RUP degli interventi e pubblicato, nella versione integrale, sul sito internet istituzionale: [www.dissestopuglia.it](http://www.dissestopuglia.it) e sulla piattaforma telematica EmPULIA

IL SOGGETTO ATTUATORE  
*Ing. Raffaele SANNICANDRO*



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**SCHEMA DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI LABORATORIO DI "ANALISI AMBIENTALI E GEOTECNICHE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO" DELL'INTERVENTO: "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME OFANTO, TRA PONTE ROMANO E LA FOCE – 1° STRALCIO" CODICE RENDIS BT027A/10 PROVINCIA DI BAT(BT) NEI COMUNI DI MARGHERITA DI SAVOIA, BARLETTA E TRINITAPOLI**

**D.P.C.M. 10.12.2010 – COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA, PREVISTI NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE PUGLIA DEL 25.11.2020. DELIBERA CIPE 8/2020.**

**TRA**

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO DELEGATO** "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale. DPCM 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2019 nella Regione Puglia, con sede in Bari in Via G. Gentile, n. 52, (CF 93394550722), rappresentato dal Soggetto Attuatore, Ing. Raffaele Sannicandro - in seguito indicato come "Commissario" o "Committente";

**E**

**L'Operatore Economico**, Arace Laboratori S.r.l., Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016, N° di Accreditamento con ACCREDIA n. 1305, P.iva 03647630718 PEC: [foodtechsas@pec.it](mailto:foodtechsas@pec.it) Email [segreteria@aracelaboratori.it](mailto:segreteria@aracelaboratori.it) in seguito denominato "operatore economico"

**PREMESSO**

che nell'ambito dell' Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, siglato il 25.11.2010 ex lege 11 agosto 2014 N. 116., è presente l'intervento per l'esecuzione degli "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME OFANTO, TRA PONTE ROMANO E LA FOCE – 1° STRALCIO" CODICE RENDIS BT027A/10 PROVINCIA DI BAT(BT) NEI COMUNI DI MARGHERITA DI SAVOIA, BARLETTA E TRINITAPOLI" per un importo finanziato di Euro 5.000.000,00;

che con il Decreto Commissariale n. 457 del 03.12.2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'intervento BT027A/10 - Margherita di Savoia, Barletta e Trinitapoli – riguardante l'esecuzione degli "interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto, tra ponte Romano e la foce – 1° stralcio" alla ditta Doronzo Infrastrutture S.r.l., con un ribasso offerto del 19,6963% per un importo complessivo pari ad € 2.773.529,07, oltre IVA;

che occorre conferire con massima urgenza affidamento di servizi di laboratorio di "analisi ambientali e geotecniche sulle terre e rocce da scavo";



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

che codesto Operatore Economico risulta iscritto all'Elenco ufficiale degli operatori economici qualificati della Regione Puglia c/o La Piattaforma telematica EMPULIA

**Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue:**

**ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO**

Il servizio oggetto dell'affidamento (CPV 71900000 "Servizi di laboratorio") consiste in **analisi ambientali e geotecniche sulle terre e rocce da scavo** relativo all'intervento "BT027A/10 Provincia di BAT(BT) nei Comuni di Margherita di Savoia, Barletta e Trinitapoli riguardante l'esecuzione dell'intervento: "interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto, tra ponte romano e la foce - 1° stralcio" - Interventi dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli interventi sono necessari al fine dell'accettazione delle terre e rocce da scavo oggetto di attività di recupero da parte della ditta Doronzo Infrastrutture S.r.l., per le quali la direzione lavori ha richiesto di programmare l'attività di campionamento e analisi delle terre depositate in modo da verificarne la congruità rispetto ai parametri di progetto.

**ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

**2.1** In riferimento alle modalità di espletamento del servizio, si è preventivato l'analisi su n.7 campioni di terre ai fini dell'accettazione delle terre e rocce da scavo oggetto di attività di recupero da parte della ditta Doronzo S.r.l.

**2.2** L'Operatore Economico accetta l'incarico in argomento e si impegna a svolgerlo con le modalità indicate nel presente disciplinare, nei tempi previsti dal successivo art. 4 e con l'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti nazionali e regionali attualmente in vigore che disciplinano la materia e di tutte le norme che potrebbero entrare eventualmente in vigore durante il periodo di espletamento dell'incarico.

Lo stesso, inoltre, si impegna ad applicare tutte le norme tecniche generali e particolari e le norme sul territorio e sull'ambiente vigenti nel medesimo periodo.

**2.3** L'Operatore Economico è obbligato ad apportare al progetto, senza oneri aggiunti a carico del l'Ufficio del Commissario, tutte le modifiche e/o integrazioni nel caso di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico in qualunque fase del procedimento anche al fine di ottenere il rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla osta o pareri, da parte degli Enti preposti e/o organismo che possa essere interessato ad esprimersi sul progetto.

**ART. 3) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La documentazione scientifica prodotta (Schede, documenti, relazioni, ecc.) dovrà essere consegnata in:

- n. 1 copie complete cartacee;
- n. 1 copia su supporto informatico.



## **COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

### **ART. 4) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI**

**4.1 Tempi per l'espletamento dell'incarico:** I tempi per lo svolgimento dell'incarico sono legati allo sviluppo del progetto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nonché da eventuali specifiche disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante, e decorrono dalla data di effettivo inizio che sarà comunicata al Operatore Economico, a mezzo pec, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio.

La relazione finale con il resoconto delle attività svolte dovrà essere consegnata in sede di conto finale.

**4.2** L'operatore può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, l'Operatore Economico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Operatore Economico incaricato a meno di quanto previsto all'art. 6.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Operatore comunque previsti dal presente disciplinare tecnico-prestazionale;
- b) le eventuali controversie tra l'Operatore e i fornitori e tutti gli altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Operatore e il proprio personale dipendente.
- d) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nell'ambiente di lavoro;
- e) le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell'emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell'allegato I del Decreto n. 81 del 2008.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Operatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le suddette cause non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di sospensione

### **ART. 5) PENALI**

Nel caso di ingiustificato ritardo l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale ragguagliata all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da applicarsi in detrazione direttamente sulla parcella relativa alla ritardata prestazione.

La penale, per qualunque ritardo delle prestazioni relativa alla fase di esecuzione, si applica all'intero importo dei corrispettivi. La penale verrà applicata:





**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- ✓ per mancata presenza in cantiere, in violazione della frequenza e/o delle modalità di asseverazione di cui all'art. 6 sarà applicata, per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico;
- ✓ per mancata o tardiva presentazione in cantiere, in violazione del termine di reperibilità di cui all'art. 6 sarà applicata, per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico;
- ✓ per mancata organizzazione di riunioni di coordinamento, in violazione della frequenza e/o dei termini e modalità di inoltro al R.U.P. dei relativi verbali, come da art. 6 sarà applicata sarà applicata, per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico;
- ✓ per mancato supporto al Responsabile del Procedimento, in merito alle verifiche su Imprese e lavoratori autonomi, in violazione della frequenza e/o dei termini e modalità di inoltro al R.U.P. per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico, con addebito nella misura del 50% di eventuali sanzioni derivanti da inadempimenti legati al mancato supporto.

Nel caso l'importo complessivo della penale superi il cinque per cento (5%) del corrispettivo professionale dovuto per la fase di esecuzione, l'Amministrazione committente resterà libera da ogni impegno verso il contraente inadempiente. Resta salvo il diritto della Stazione appaltante di agire nei confronti del contraente medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dall'affidamento dell'incarico ad altro Operatore Economico.

Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

**ART. 6) PROROGHE AI TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Sarà facoltà dell'Amministrazione committente concedere proroghe ai tempi stabiliti al precedente art. 4 per l'espletamento dell'incarico, su richiesta motivata del contraente, esclusivamente nella persona del Operatore Economico incaricato, per necessità specifiche, dovute a circostanze non dipendenti da colpa del Operatore Economico medesimo.

**ART. 7) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**


L'importo stimato del servizio per il quale è formulata la presente lettera di invito a presentare offerta è €7.336,00, oltre IVA nei termini di legge.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste nella documentazione di gara.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati pattuiti in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile.

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

L'Operatore Economico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi



## **COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

Si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò l'Operatore Economico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

### **ART. 8) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

**8.1** Il contraente accetta espressamente che i corrispettivi sopra indicati, in relazione all'effettivo importo della progettazione e delle altre prestazioni, e potranno essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei seguenti casi:

- diverse direttive dell'amministrazione committente;
- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- cause impreviste e imprevedibili;
- sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, previo aggiornamento dell'incarico.

**8.2** In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 4.4), oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno pattuiti consensualmente tra il Committente e l'Operatore Economico. In caso di mancata determinazione consensuale dei corrispettivi, esso vengono determinati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, applicando proporzionalmente alle stesse l'analogo sconto scaturente dal compenso per le prestazioni professionali pattuito.

Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Si comunica sin d'ora che si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

### **ART. 9) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI**

Il pagamento dell'onorario avverrà, entro i termini di legge a partire dalla data di emissione della fattura elettronica in un'unica soluzione, a conclusione delle attività espletate per ogni singolo intervento in oggetto e consegna di tutti gli elaborati previsti dal presente disciplinare.

In caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 4, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

### **ART. 10) ASSICURAZIONE - CAUZIONE**

L'operatore economico incaricato è in possesso di polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività sotto riportata:

Compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_, Polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

La polizza deve coprire il periodo che va dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

### **ART. 11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**11.1** E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando l'Operatore Economico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

L'eventuale ritardo imputabile all'esecutore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei servizi o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Operatore con assegnazione di un termine per compiere le indagini e in contraddittorio con il medesimo Operatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale prevista è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore rispetto al programma esecutivo delle indagini e il termine assegnato dalla Stazione appaltante per compiere i servizi con la messa in mora di cui comma 2.

Sono dovuti dall'Operatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore in ragione dei servizi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

**11.2** Il contratto può altresì essere risolto in danno al Operatore Economico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Operatore Economico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6 del D.P.R. n. 207/201;
- f) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 5.

**11.3** La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

**ART. 12) SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto.

**ART. 13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Operatore Economico incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.



## **COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

### **ART. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che l'Operatore Economico abbia eseguito transazioni legate al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

### **ART. 15) CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Operatore Economico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

### **ART. 16) ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

**16.1** L'Operatore Economico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

**16.2** L'Operatore Economico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

**16.3** Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del Operatore Economico incaricato, l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

**16.4** Durante tutto l'espletamento dell'incarico l'Operatore Economico o un suo delegato dovranno essere reperibili e recarsi presso la sede dell'Amministrazione committente entro 48 ore dalla chiamata a mezzo telefono e/o fax e/o e-mail.

### **ART. 17) SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Operatore Economico.

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

### **ART. 18 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato dalla normativa in materia di dati personali.

**Proprietà intellettuale:** La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni l'Amministrazione, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

**ART. 19 – SOSPENSIONI E PROROGHE**

L'esecutore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.



## **COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

### **ART. 20 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, il direttore d'esecuzione del contratto può ordinare la sospensione delle prove redigendo apposito verbale sentito l'esecutore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'adeguata motivazione a cura del R.U.P.;
- l'indicazione dello stato di avanzamento delle prove;
- la consistenza della forza lavoro e del mezzo d'opera esistenti in laboratorio al momento della sospensione;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.


Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore di esecuzione redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa del servizio è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

### **ART. 21 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.**

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'operatore ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'operatore.



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 14, in materia di verbali di sospensione e di ripresa del servizio, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 11, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'operatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

**ART. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, lì .....

L'Operatore Economico  
*Arace Laboratori S.r.l.*

---

*Timbro e Firma*



Il Soggetto Attuatore  
*Ing. Raffaele Sannicandro*